



COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Pordenone

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AREA SEGRETERIA, AFFARI GEN.LI E URP CENTRO CULTURALE

Reg. Gen. n° 483 del 12-06-2018

Esecutiva dal 13-06-2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA AVELLANEDA, 7. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 27.02.2015 con il quale è stato affidato l'incarico di Responsabile di Servizio "Titolare di Posizione Organizzativa" dell'Area Segreteria, Affari Generali, URP" al sig. Vitale Luigi fino al termine del mandato del Sindaco;

Ricordato che ai sensi dell'art. 25 del Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con D.G.C. n. 187 del 12 novembre 2012 e s.m.i., il termine massimo di conferimento dell'incarico di titolarità di posizione organizzativa si protrae fino a nuova nomina da parte del Sindaco neo eletto;

Richiamate le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2018 avente ad oggetto: "Approvazione dei documenti di programmazione bilancio di previsione 2018/2020";
- di Giunta Comunale n. 75 del 22/05/2017, di attribuzione risorse finanziarie ai Responsabili di posizione organizzativa;
- di Giunta Comunale n. 129 del 04/09/2017, di Approvazione piano della prestazione;
- di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 con la quale viene prorogato per l'anno 2018, il Piano esecutivo di gestione;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Premesso che:

- l'art. 37, comma 4, del del D.lgs 19 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice) stabilisce che la stazione appaltante, comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede all'acquisizione di forniture e servizi nonché lavori, esclusivamente attraverso una delle modalità di aggregazione o centralizzazione della committenza;

- l'art. 2, comma 3, del Codice stabilisce che *“le Regioni a statuto speciale [...] adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione”*;
- la Regione Friuli Venezia Giulia ha adempiuto all'obbligo di adeguamento alla legislazione statale, con la L.R. del 12.12.2014 n. 26, modificata con L.R. 18/2015, ed, in particolare, l'art. 55 bis, prevede la *“centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia”*, secondo il quale i Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatta salva la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali, ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;
- in data 01.04.2016 (Rep. A.P. 8 del 01.04.2016) i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola sottoscrivevano una convenzione, ai sensi della L.R. 1/2006 per la *“gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs n. 163/2006 (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n.66/2014 conv. in l. n. 89/2014)”* ovvero per la costituzione della Centrale di Committenza tra i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola (di seguito Convenzione);
- in data 05/07/2016, con Atto aggiuntivo alla Convenzione, Rep. A.P. n. 18/2016, il Comune di Fontanafredda aderiva alla suddetta convenzione; pertanto la Centrale di Committenza risulta costituita tra i Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola;
- la Convenzione, Rep. AP 8/2016 e smi, ha la durata di anni 3, con decorrenza dalla stipulazione avvenuta in data 01.04.2016;

Premesso altresì:

- che questa Amministrazione, consapevole del ruolo e della rilevanza sociale dell'attività sportiva quale strumento di socializzazione e aggregazione, quale fattore di miglioramento della qualità della vita con benefici non solo per la salute dei cittadini ma anche per la vitalità sociale della comunità e quale occasione per sviluppare competenze sociali e civiche (la partecipazione ad una squadra, i principi di correttezza, l'osservanza delle regole del gioco, il rispetto degli altri, la solidarietà e la disciplina) che rafforzano la cittadinanza attiva e aiutano a prevenire fenomeni di emarginazione e di devianza giovanile, intende promuovere lo sport dando l'opportunità al maggior numero di persone di svolgere attività sportiva favorendo la fruizione e l'accessibilità agli impianti sportivi nel giusto equilibrio tra attività amatoriali ed agonistiche anche attraverso una politica tariffaria agevolata;
- che tra gli impianti sportivi di proprietà comunale rientra il palazzetto dello sport di via Avellaneda e relative pertinenze che è destinato prioritariamente allo svolgimento dell'attività sportiva delle associazioni sportive comunali affiliate alla **FIP e alla FIPAV** (v. D.G.C. n. 16 del 31.01.2018), quindi alle discipline della pallacanestro e della pallavolo e limitatamente al mattino all'attività ginnica delle scuole locali,
- che, alla luce del quadro valoriale sopra descritto, delle modalità di utilizzo e del conseguente quadro tariffario, del fatto che l'impianto non disponga di servizi o attività commerciali accessorie, dell'interesse sportivo prettamente locale, esso si configura come un impianto privo di rilevanza economica;

Ricordato che la gestione dell'impianto, per motivi di complessità funzionale e di economicità ed efficacia, è da diversi anni esternalizzata ed il relativo contratto di

gestione, nella forma dell'appalto di servizi, attualmente vigente ha scadenza il 31.08.2018;

Richiamata la deliberazione dell'ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016, secondo cui:

- la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica deve essere ricondotta nella categoria degli appalti di servizi, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal codice per gli appalti di servizi sociali di cui al titolo VI, sez. IV della parte II;

- *“i servizi di gestione di impianti sportivi”* (CPV 92610000-0) rientra nell'Allegato IX del d.lgs. 50/2016, nella categoria *“servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura”*. Si tratta, pertanto, di un appalto di servizi poiché oggetto dell'affidamento è la gestione dell'impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell'amministrazione ed in assenza di rischio operativo (secondo le definizioni contenute nell'art. 3 del Codice);

Visto l'art. 140 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che si riporta per estratto:

- al comma 1 *“gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo. Le disposizioni di cui all'articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:*

a) mediante un avviso di gara;

b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. L'avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;

c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa.

- al comma 2 *“il comma 1 non si applica allorché una procedura negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata, conformemente all'articolo 63, per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.....”*

Richiamato per estratto l'art. 142 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

“.....5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

5-quater.....

5-quinquies. Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.

5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.

5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36.

5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all'articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo.

Considerato che il valore del nuovo contratto di gestione, stante la tipologia del servizio sempre di durata quinquennale, calcolato facendo riferimento a quello del contratto in scadenza, ammonta ad € 98.000,00+IVA;

Ritenuto nel rispetto dall'art. 142, comma 5 bis e 5 octies del D.lgs 50/2016 e s.m.i. sopra citati, di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 e 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Considerato altresì:

- che negli corso degli anni l'impianto è sempre stato gestito da società sportive dilettantistiche che si avvalgono di personale volontario;
- che comunque nel tempo è sempre stata garantita una gestione efficiente del servizio;
- che di conseguenza tale configurazione del servizio pare rendere opportuna una selezione degli operatori da consultare secondo un criterio che tenga conto della prevalenza dell'interesse sportivo a carattere locale della gestione dell'impianto;

Visto l'art. 90 della legge 289/2002 modificato dall'art. 1, comma 361, lett. b), Legge 205/2017 (legge di stabilità 2018) che prevede che *".... nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.*

Rilevato altresì che in ogni caso, in relazione al servizio in oggetto non sono attive convenzioni di cui alla l. 296/2006 o accordi quadro di cui alla l. 191/2009 conclusi, da CONSIP Spa o di altri soggetti qualificabili come centrali di committenza, ai sensi degli articoli 26 della legge n. 488/1999 e dell'art. 59 della legge n. 388/2000 e che lo stesso servizio non è presente nel catalogo dei prodotti di beni e servizi disponibili sul MePa di Consip;

Ritenuto pertanto di avviare una procedura negoziata **senza previa pubblicazione del bando di gara** ai sensi approvando il documento di progettazione e relativi allegati e l'elenco degli operatori da consultare sopra richiamato, conservato agli atti d'ufficio;

Dato atto che:

- il **fine** del contratto è quello di promuovere lo sport nella sua valenza sociale sopra citata, favorendo la fruizione e l'accessibilità agli impianti sportivi da parte delle società sportive locali;
- l'**oggetto** del contratto è l'affidamento della gestione del Palazzetto dello Sport di via Avellaneda 7;
- il contratto sarà stipulato **in modalità** elettronica;
- la **modalità di scelta del contraente** è la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;
- il **criterio di aggiudicazione** dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo secondo quanto evidenziato nel documento di progettazione;

- le **clausole essenziali** sono stabilite nel capitolato d'oneri allegato al documento di progettazione;

Rilevato che:

- il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture in relazione alla presente procedura è il CIG n. **7514134B87**;
- il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla presente procedura coincide con il Responsabile dell'Area Segreteria- Affari Generali, URP, Luigi Vitale;

Dato atto che:

- in ordine al presente atto, il Segretario generale ha svolto la dovuta attività di controllo e valutazione di conformità;
- il presente atto comporta riflessi sulla situazione finanziaria dell'ente;

Richiamati:

- il D.lgs 50/2016;
- il Regolamento di Contabilità,
- il combinato disposto degli artt. n. 107, 109 – c. 2 – del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;

D E T E R M I N A

1. DI INDIRE una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in gestione del Palazzetto dello sport di via Avellaneda, 7 e relative pertinenze per una durata di cinque anni;

2. DI APPROVARE il documento di progettazione con i relativi allegati, comprendenti il capitolato d'oneri, il DUVRI ed i criteri di valutazione delle offerte, allegato al presente atto;

3. DI APPROVARE l'elenco degli operatori economici da invitare alla presente gara individuati nel rispetto dell'art. 90 della legge 289/2002, così come modificata dalla legge di stabilità 2018;

4. DI DISPORRE che:

- tale elenco verrà trasmesso in modalità protetta da password al Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola per il seguito di competenza;
- l'accesso a tale documento rimane segreto fino alla scadenza per la presentazione delle offerte;

5. DI DARE ATTO che:

- il **fine** del contratto è quello di promuovere lo sport nella sua valenza sociale sopra citata, favorendo la fruizione e l'accessibilità agli impianti sportivi da parte delle società sportive locali;
- l'**oggetto** del contratto è l'affidamento della gestione del Palazzetto dello Sport di via Avellaneda 7;
- il contratto sarà stipulato **in modalità** elettronica;

- la **modalità di scelta del contraente** è la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 e 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il **criterio di aggiudicazione** dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo secondo quanto evidenziato nel documento di progettazione;
- le **clausole essenziali** sono stabilite nel capitolato d'oneri allegato al documento di progettazione;

6. DI DARE ATTO che la presente procedura di gara è identificata con il codice richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, CIG n. **7514134B87**;

7. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento di gara è il Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola

8. DI TRASMETTERE la presente determinazione, i relativi allegati e l'elenco degli operatori da consultare, al Comune di Porcia quale Ente Capofila della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) che provvederà alle successive fasi della procedura di gara;

9. DI OTTEMPERARE alle disposizioni sulla trasparenza dettate dal D. Lgs. 33/2013, provvedendo ad effettuare le pubblicazioni richieste dagli artt. 23 e 37, sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";

10. DI DARE ALTRESÌ ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito informatico istituzionale, ai sensi dell'art. 1 comma 15 e 15 bis della L.R. 21/2003.

Il Responsabile del servizio
VITALE LUIGI

Visto Contabile: Favorevole
Apposto il 13-06-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOVATO MARIA ELENA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.